




UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

OBIETTIVO "COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE"

PROGRAMMA OPERATIVO

2007-2013

Parte Competitività

COFINANZIATO DAL F.E.S.R. - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

ASSE 1 INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'

**Bando Azione 1.2.2
"Ricerca industriale e sviluppo sperimentale"**

**Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1472 del 10/12/2010
Pubblicato sul Supplemento Ordinario al BURL n. del**

1. Riferimenti normativi

- Legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 “Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell’innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione”;
- Deliberazione di Giunta Regionale 1278 del 26/10/2007 di presa d’atto del Programma Operativo Regionale 2007-2013 - Parte Competitività – della Regione Liguria;
- Decisione della Commissione di approvazione del Programma C(2007) 5905 del 27/11/2007;
- Delibera CIPE (n° 36 del 15/06/07) di co-finanziamento statale del Programma;
- Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
- Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio;
- Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, Comunicazione della Commissione 2006/C 323/01;
- Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione, Regolamento generale di esenzione per categoria;
- Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 “Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”;
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005, di “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”;
- Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 03 ottobre 2008 n. 196, Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio;
- L.R. 25/11/2009 n. 56, Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e relativo regolamento di attuazione.

2. Obiettivi

L’azione intende rafforzare la competitività del sistema produttivo regionale, stimolando le attività di ricerca e di sviluppo sperimentale delle imprese, rafforzando i rapporti di collaborazione tra gli attori del sistema regionale della ricerca e promuovendo la ricaduta industriale e tecnologica sul tessuto produttivo.

3. Disponibilità finanziarie

Il presente bando dispone di una dotazione finanziaria pari a 30.000.000 di euro, di cui 20.000.000 di euro destinati a finanziare progetti di ricerca e/o di sviluppo sperimentale proposti da piccole e medie imprese (PMI) e loro Raggruppamenti Temporanei, e 10.000.000 di euro destinati a progetti presentati da Raggruppamenti Temporanei costituiti tra Grandi Imprese (GI) e PMI.

4. Soggetti beneficiari e settori di attività ⁽¹⁾

Possono presentare domanda di contributo le piccole e medie imprese che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, singole e associate, anche in forma cooperativa e consortile, che al momento della presentazione della domanda:

- sono costituite, iscritte al Registro delle Imprese ed attive in data antecedente al 31/12/2009 e, comunque, in ogni caso, a pena di inammissibilità della domanda, in possesso del relativo bilancio approvato⁽²⁾;
- hanno unità operativa interessata dalle ricadute derivanti dal progetto ubicata sul territorio della Regione Liguria ed iscritta presso la Camera di Commercio.

Per la definizione dei parametri dimensionali di impresa si fa riferimento al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005 ed al Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione (di cui all'Allegato I del Regolamento stesso).

Non sono ammissibili alle agevolazioni:

- i progetti riguardanti le attività economiche svolte dall'impresa, relative ai settori della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, della produzione primaria di prodotti agricoli, nonché – per la sola attività di sviluppo sperimentale – della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato, del pesto di basilico e dei prodotti di prima trasformazione del legno, in applicazione dei divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie;
- i progetti presentati da imprese appartenenti al Distretto Ligure per le Tecnologie Marine (D.L.T.M.) riguardanti le seguenti tematiche di sviluppo:
 - cantieristica navale (militare e civile);
 - nautica da diporto e mega yacht;
 - offshore petrolifero ed energetico;
 - sistemi navali e portuali;
 - strumentazione ed apparecchiature /impianti per applicazione navale e subacquea;
 - logistica intelligente;
 - materiali per applicazioni marine;
- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- le imprese sottoposte a procedure concorsuali, in stato di liquidazione volontaria o che si trovino nelle condizioni di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" e del Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione.

⁽¹⁾ tutti i dati acquisibili presso la C.C.I.A.A., indicati in domanda e negli allegati, devono corrispondere e rispecchiare la realtà aziendale. Nel caso in cui le informazioni indicate in domanda e negli allegati non fossero conformi a quelli presenti presso la C.C.I.A.A., in quanto in via di recepimento da parte della stessa, l'impresa dovrà indicare gli estremi dell'istanza presentata alla Camera di Commercio per la variazione dei dati. Non saranno comunque ammissibili istanze di regolarizzazione inoltrate alla C.C.I.A.A. successivamente alla data di presentazione della domanda, anche se tali regolarizzazioni avessero effetto retroattivo.

⁽²⁾ Per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale, per ultimo bilancio approvato si intende lo schema di bilancio che deve essere conforme alla IV Direttiva CEE, siglato in ogni pagina dal Legale Rappresentante e relativo all'ultimo esercizio chiuso al 31/12 dell'anno precedente a quello della presentazione della domanda.

Possono presentare domanda di agevolazione anche i Raggruppamenti Temporanei di Imprese – RTI (come disciplinati dal D.Lgs 163/2006 e s.m.i.).

Il RTI dovrà:

- essere costituito alla data di presentazione della domanda, oppure
- perfezionare la costituzione e trasmettere il relativo atto costitutivo a F.I.L.S.E. S.p.A. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, pena la revoca del contributo stesso. In questo caso al momento della presentazione della proposta progettuale deve essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa partner, di impegno alla costituzione del RTI (cfr. allegato A7).

Possono partecipare al raggruppamento temporaneo di imprese anche Grandi Imprese purché insieme ad almeno due PMI che rispettino le condizioni di ammissibilità del presente bando e solo se viene dimostrato l'effetto di incentivazione dell'aiuto di cui al successivo punto 7. Qualora anche soltanto una delle imprese partner non rispettasse i requisiti prescritti dal bando, facendo salve le condizioni previste per la localizzazione dell'unità locale di cui al seguente punto 5, la domanda del RTI verrà considerata inammissibile.

Non sono possibili modifiche nella composizione del RTI salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del sopracitato D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

In caso di progetti presentati da RTI il costo delle attività in capo all'impresa capofila deve essere almeno pari al 40% del costo totale ammesso del progetto e il costo delle attività in capo ad ogni co-proponente deve essere almeno pari al 10% del costo totale ammesso del progetto.

5. Localizzazione

I progetti devono interessare strutture operative, interessate dalle ricadute derivanti dal progetto, ubicate sul territorio della Regione Liguria, che risultino regolarmente censite presso la CCIAA già al momento della presentazione della domanda e di cui i beneficiari devono avere la piena disponibilità.

Nel caso di progetti presentati da RTI, l'impresa capofila deve avere obbligatoriamente tale unità locale ubicata sul territorio della Regione Liguria, mentre qualora una o più imprese co-proponenti non risultassero avere unità locali sul territorio ligure, a tali imprese non verrà accordata alcuna agevolazione, seppur ammesso il progetto presentato dal RTI.

6. Iniziative ammissibili

Sono considerate ammissibili le iniziative:

- che si configurano come progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale come di seguito definiti;
- di durata non superiore a 24 mesi dall'avvio del progetto;
- il cui costo ammissibile non sia inferiore ad euro 200.000,00;
- che abbiano avvio successivamente alla presentazione della domanda e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Tutti gli interventi devono essere già definiti al momento della presentazione della domanda, con un progetto dettagliato e devono essere realizzati entro il termine finale assegnato nel provvedimento di concessione.

In accordo con la nuova Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (Comunicazione della Commissione Europea n. 323 del 2006) si intende:

- «ricerca industriale» la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui al punto che segue;
- «sviluppo sperimentale» l'acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.

Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.

Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

7. Effetto di incentivazione per le Grandi Imprese

Le Grandi Imprese potranno partecipare al presente bando solo in RTI con almeno due PMI che rispettino le condizioni di ammissibilità di cui al presente bando.

Le stesse GI potranno beneficiare dei contributi solo se l'aiuto che viene loro concesso ha un effetto di incentivazione, ossia se risulta soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- a) aumento delle dimensioni del progetto: aumento dei costi totali del progetto (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficiario rispetto a una situazione senza aiuti); aumento del numero di persone assegnate ad attività di RSI (ricerca, sviluppo e innovazione);
- b) aumento della portata: aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del progetto; un progetto più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta

- scientifico o tecnologico o da un rischio di insuccesso più elevato (in particolare a causa del rischio più elevato inerente al progetto di ricerca, alla lunga durata del progetto e all'incertezza dei risultati);
- c) aumento del ritmo: tempi più ridotti per il completamento del progetto rispetto alla realizzazione del medesimo senza aiuti;
 - d) aumento dell'importo totale della spesa di RSI: aumento della spesa totale di RSI da parte del beneficiario dell'aiuto; modifiche dello stanziamento impegnato per il progetto (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri progetti); aumento delle spese di RSI sostenute dal beneficiario dell'aiuto rispetto al fatturato totale.

Onde consentire la verifica del suddetto requisito l'impresa dovrà allegare alla domanda una relazione che comprovi il rispetto dell'effetto di incentivazione (allegato A9).

8. Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di spesa:

- A. spese del personale - ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario (con esclusione del personale addetto all'amministrazione ed alla contabilità) - impiegato nella realizzazione del progetto, nella misura di effettivo impiego nel progetto stesso (personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato, a progetto) nel limite massimo del 80% del costo totale del progetto ammesso. La voce comprende il personale dipendente impiegato nell'attività di ricerca e/o sviluppo - escluso il personale amministrativo e contabile - nonché il personale, sempre di natura tecnica, appartenente ai reparti diversi dal gruppo di ricerca (officina prototipi, lavorazioni interne etc.)

Sono ammissibili anche le prestazioni effettuate da titolare, soci, amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali, unicamente se iscritti al libro unico del lavoro, istituito con gli articoli 39 e 40 del decreto-legge n. 112/2008 e nella gestione separata INPS.

Le spese per gli amministratori coinvolti nel progetto non possono essere superiori al 50% del costo annuo degli stessi.

- B. costi delle strumentazioni e delle attrezzature di nuova fabbricazione – anche informatiche, ivi inclusi i software specifici per le attività di ricerca e sviluppo – il cui titolo di spesa non sia inferiore a 516,46 euro, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
- C. spese per acquisizione di competenze tecniche, di know-how, di risultati di ricerche, di brevetti, di diritti di licenza e altri diritti di proprietà intellettuale, utilizzati esclusivamente ai fini della ricerca;
- D. costi dei servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto, ivi comprese le prestazioni effettuate da Università, Enti pubblici di ricerca e laboratori esterni pubblici e privati iscritti nell'albo istituito dal MIUR;
- E. costi per l'utilizzo di laboratori non disponibili presso il soggetto beneficiario;
- F. spese generali supplementari imputabili direttamente alla realizzazione del progetto di ricerca, nel limite massimo del 20% delle spese del personale, calcolate in quota parte in base alla classificazione di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale;
- G. altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di sviluppo sperimentale: in tale voce sono incluse materie prime, componenti semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione dei prototipi e/o impianti pilota.

Sono esclusi - nell'ambito di tale voce in quanto ricompresi nella voce spese generali - i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali a titolo esemplificativo: attrezzi da lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione personale etc.;

- H. solo per le PMI, sono altresì ammissibili i costi relativi alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale. Questa voce comprende tutti i costi sostenuti antecedentemente alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattazione della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto; i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
- I. accordi di collaborazione tra imprese e organismi di ricerca qualora i partner partecipino alla concezione del progetto, contribuiscano alla sua attuazione e ne condividano i rischi e i risultati.

Al fine del presente bando si precisa che per essere considerata collaborazione, l'organismo di ricerca deve partecipare alla definizione del progetto, ed alla realizzazione del medesimo, partecipando altresì finanziariamente con una quota pari ad almeno il 10% del costo dell'intero progetto, quota che non sarà, tuttavia, ritenuta ammissibile tra i costi del progetto, ai fini del calcolo del contributo.

Affinché non si determini la trasmissione di un aiuto indiretto all'impresa attraverso l'organismo di ricerca, sono finanziabili collaborazioni per le quali venga soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti;
- i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e l'organismo di ricerca è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di RSI;
- l'organismo di ricerca riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività svolta dall'organismo di ricerca nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti. Il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell'organismo di ricerca sarà dedotto da tale compenso.

Le spese relative alle strumentazioni e alle attrezzature sono considerate ammissibili:

- nel caso di acquisto diretto, limitatamente alle quote di ammortamento per il periodo di impiego nel progetto e in parte proporzionale all'effettivo utilizzo nello stesso, oppure,
- nel caso di locazione, limitatamente ai canoni pagati nel periodo di impiego nel progetto, in parte proporzionale all'effettivo utilizzo del bene nello stesso, oppure;
- nel caso di leasing, i canoni saranno ammessi a finanziamento per la sola quota capitale, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie, per il periodo di impiego nel progetto e in parte proporzionale all'effettivo utilizzo nel progetto.

Tutti i costi ammissibili devono essere separatamente imputati alla tipologia di progetto cui si riferiscono: ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale e brevetti (in ogni caso i costi relativi ai brevetti non possono costituire un intervento autonomo rispetto alla ricerca industriale e/o allo sviluppo sperimentale).

Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.

Sono ammissibili le spese riferite a progetti avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Sono ammessi alle agevolazioni soltanto i costi attribuibili per competenza a date comprese nel periodo deliberato per lo svolgimento del progetto, a condizione che siano stati effettivamente sostenuti e liquidati in tale periodo, vale cioè il criterio di "cassa", con le sole eccezioni degli oneri differiti per il personale dipendente e dei prelievi di materiali da magazzino.

Per progetti presentati da un'impresa singola, tutti i titoli di spesa dovranno essere intestati all'impresa beneficiaria.

Nel caso di progetti presentati da RTI, l'eventuale contributo verrà liquidato all'impresa capofila, che dovrà trasferire alle imprese co-proponenti la relativa quota spettante. I titoli di spesa dovranno essere intestati alle singole imprese che ne sosterranno il costo. Dovranno comunque essere rispettate le percentuali previste al punto 4 del bando.

Non sono ammissibili le spese non puntualmente sopra citate ed in particolare:

- le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitaria;
- le prestazioni effettuate da titolare, soci, amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali, salvo quanto previsto alla precedente lettera A;
- fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto; relative al trasferimento a vario titolo della disponibilità di beni tra coniugi, parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale;
- per l'acquisizione di beni usati;
- in caso di RTI, per prestazioni tra i partner dello stesso raggruppamento.

I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.

Le modalità di pagamento ammissibili per le suddette spese sono limitate al bonifico e alle Ri.Ba.

Le spese sostenute sono ammissibili all'intervento agevolativo unicamente a fronte di documentazione conforme a quanto prescritto in allegato B4.

9. Intensità e forma dell'agevolazione

L'agevolazione, deliberata dalla FI.L.S.E. S.p.A. entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, consiste in **un contributo a fondo perduto** calcolato sulle spese ammissibili di cui al precedente punto 8, nella misura sottoindicata:

Tipologia di progetto	Beneficiario	
	Piccola e Media Impresa	Grande Impresa
Ricerca industriale	60%	50%
Sviluppo sperimentale	35%	25%

Per i progetti che presentano attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, l'intensità agevolativa non potrà superare la media delle intensità di aiuto previste per le due tipologie di attività, ponderata rispetto ai costi sostenuti per ciascuna tipologia di attività.

Complessivamente il contributo massimo concedibile per ogni domanda è pari ad **Euro 750.000 (settecentocinquantamila/00)**.

L'aiuto in questione rispetta tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale C.E. L 214 del 9/8/2008 e pertanto esente dall'obbligo di notifica all'Unione Europea.

Le agevolazioni non sono cumulabili con altri aiuti di stato o con agevolazioni a titolo di de minimis relativamente agli stessi costi ammissibili, ad eccezione di eventuali agevolazioni a valere su fondi di garanzia pubblici fino alla concorrenza delle intensità di aiuto massime previste in tema di aiuti di stato alla Ricerca e allo Sviluppo dalla Commissione Europea.

10. Presentazione delle proposte

La domanda di ammissione al finanziamento deve essere redatta esclusivamente sui moduli reperibili presso la FI.L.S.E. S.p.A. o direttamente scaricabili dal sito Internet www.filse.it o in conformità agli stessi, compilati in ogni parte e completi di tutta la documentazione richiesta, pena irricevibilità della stessa.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve obbligatoriamente essere corredata, a pena di irricevibilità, di idoneo documento di identità.

Le pagine della documentazione inviata dovranno essere numerate, poste nella corretta sequenza e pinzate in solido e rilegate a formare un unico plico.

La domanda deve essere prodotta in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente e deve essere spedita, a pena di irricevibilità, a mezzo raccomandata postale, indirizzandola a:

Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A.

Via Peschiera, 16

16122 Genova

Sulla busta deve essere apposta la seguente dicitura:

P.O.R. LIGURIA (2007-2013) – ASSE 1 INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'

Azione 1.2.2 Ricerca industriale e sviluppo sperimentale

ANNO 2011

Le domande devono essere presentate dal **1 marzo al 31 marzo 2011** inclusi.

Le richieste pervenute a FI.L.S.E. S.p.A. non sottoscritte con firma autografa, sono restituite al mittente.

Le domande spedite al di fuori dei termini stabiliti saranno considerate irricevibili.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data del timbro postale di spedizione della raccomandata.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda riferita ad un unico progetto a valere sul presente bando entro i termini di apertura dello stesso. Solo le PMI possono presentare una seconda domanda relativa ad un altro progetto, in qualità di capofila o co-proponente all'interno di RTI con Grande Impresa, entro i termini di apertura dello stesso.

Nel caso di progetti presentati da RTI, già costituito o costituendo, la domanda di ammissione alle agevolazioni dovrà essere presentata dall'impresa capofila e sottoscritta dal suo legale rappresentante, salvo la documentazione richiesta in capo ai singoli soggetti partner.

Non potrà presentare domanda a valere sul presente bando, un'impresa o un RTI che abbia già ottenuto la concessione del contributo per il medesimo progetto a valere sulla stessa azione 1.2.2 "Ricerca industriale e sviluppo sperimentale" del Bando POR Liguria 2007-2013 Asse I Innovazione e Competitività con apertura 02 marzo 2009 – 03 giugno 2009.

11. Documentazione obbligatoria

La domanda (allegato A), deve essere corredata dai seguenti documenti:

- A. (solo per RTI) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti soggettivi di ammissibilità in capo a ciascuna co-proponente (Allegato A1);
- B. relazione illustrativa dell'impresa (Allegato A2) (nel caso di RTI allegarne una per la capofila ed una per ciascuna co-proponente al progetto);
- C. dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria (Allegato A3) (nel caso di RTI allegarne una per la capofila ed una per ciascuna co-proponente al progetto);
- D. relazione tecnico-economico e finanziaria del progetto di ricerca proposto (Allegato A4);
- E. preventivi relativi ad acquisto e/o locazione di beni, prestazioni di servizi e accordi di collaborazione;
- F. elenco delle persone coinvolte nel progetto (responsabile tecnico-scientifico del progetto, personale interno all'azienda ed esperti esterni) (Allegato A5);
- G. per ciascuna persona riportata nell'elenco di cui al punto F, produrre scheda di presentazione (Allegato A6);
- H. (solo per RTI) atto pubblico o scrittura privata autenticata relativa alla costituzione del RTI contenente gli elementi indicati nell'allegato B2, o atto di impegno a costituirsi e a trasmettere la relativa documentazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione di contributo, redatto in conformità all'Allegato A7;
- I. dichiarazione per l'attribuzione del punteggio (Allegato A8);
- J. ultimo bilancio approvato completo della nota integrativa e del verbale di assemblea, nonché copia conforme dell'eventuale delibera di aumento di capitale sociale ovvero di conferimento in conto futuro aumento di capitale sociale, come previsto nella dichiarazione di affidabilità economico – finanziaria,

nonché dichiarazione del legale rappresentante di conformità del bilancio alle scritture contabili aziendali.

Per le imprese non tenute alla redazione del bilancio (nel caso di RTI allegare la documentazione seguente sia per la capofila sia per ciascuna co-proponente al progetto):

- schema di bilancio conforme alla IV Direttiva CEE, siglato in ogni pagina dal legale rappresentante e relativo all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
- dichiarazione del legale rappresentante di conformità dello schema di bilancio alle scritture contabili aziendali.

Nel caso di RTI le imprese dovranno essere considerate singolarmente per la presentazione della documentazione di cui al presente punto e saranno tenute al relativo invio nel caso sussistano i presupposti.

- K. (solo per le Grandi Imprese) relazione sull'effetto di incentivazione (Allegato A9);
- L. CD/DVD, **in duplice copia**, non riscrivibile contenente tutta la documentazione obbligatoria di cui alle lettere precedenti, in un formato non modificabile, oppure in versione protetta in sola lettura, o in PDF o altri formati immagine (jpeg, bmp, etc.). Sul CD/DVD dovrà essere riportata la ragione sociale dell'impresa.

La domanda non sarà ritenuta ammissibile in caso di assenza di uno dei documenti cartacei sopra indicati; nel caso uno dei documenti sopra richiamati risultasse incompleto in parti non essenziali, la F.I.L.S.E. S.p.A. procederà all'istruttoria sulla base delle sole informazioni agli atti in quanto non saranno ammissibili integrazioni di documentazione, o anche solo parte di essa, ritenuta obbligatoria da bando. Limitatamente all'Allegato A4 potranno essere richieste, nel corso dell'istruttoria, eventuali precisazioni sui dati e sulle informazioni fornite dal richiedente.

In caso di istruttoria positiva della domanda di agevolazione, l'impresa dovrà produrre, antecedentemente al provvedimento di concessione del contributo, e previa richiesta da parte di F.I.L.S.E., il certificato di iscrizione alla CCIAA, (nel caso di RTI allegarne uno per la capofila ed uno per ciascuna co-proponente al progetto), rilasciato in data non antecedente a sei mesi dalla data della precitata richiesta, da cui risulti:

- la regolare iscrizione dell'impresa al Registro delle imprese;
- che l'impresa è attiva;
- l'unità locale ubicata nel territorio regionale interessata dalle ricadute derivanti dal progetto;
- l'attestazione che non è pervenuta a carico della società dichiarazione di fallimento, amministrazione coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;
- la composizione degli organi sociali;
- nel caso in cui il contributo richiesto sia superiore a euro 154.937,07, nulla-osta antimafia.

Si precisa che il nulla-osta antimafia verrà richiesto a tutte le partecipanti del RTI qualora il contributo complessivo sia superiore ad Euro 154.937,07.

Ai fini dell'erogazione del contributo in oggetto, l'impresa dovrà produrre copia originale in corso di validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) oppure, in alternativa, dovrà produrre il modulo necessario ad autorizzare F.I.L.S.E. S.p.A. alla richiesta del precitato documento presso gli Enti competenti, sulla base del fac-simile fornito con il provvedimento di concessione dell'agevolazione. Nel

caso di RTI, l'obbligo della presentazione del DURC o, in alternativa, del modulo di autorizzazione a F.I.L.S.E. per la sua richiesta telematica presso gli Enti competenti, sarà a carico di ciascuna impresa beneficiaria.

12. Istruttoria e criteri di valutazione

L'istruttoria delle domande viene effettuata dalla F.I.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a sportello. L'ordine cronologico viene determinato dalla data di spedizione delle domande, e nel caso di più domande spedite nella stessa data si procederà, per l'inserimento nell'elenco cronologico, al sorteggio in presenza di notaio.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L. R. 25/11/2009 n. 56 e successivo regolamento di attuazione.

Si precisa che non saranno ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria cartacea, salvo quanto previsto per l'Allegato A4.

Qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessario, con riferimento al solo Allegato A4, richiedere precisazioni sui dati e sulle informazioni fornite dal richiedente, il responsabile del procedimento provvederà alla specifica richiesta assegnando un termine perentorio di 15 giorni, trascorso il quale il progetto verrà valutato sulla base della documentazione agli atti.

L'attività istruttoria, in considerazione della complessità del procedimento, deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda, con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, F.I.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della L. R. n. 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Si precisa che tale facoltà non riapre i termini previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda e della documentazione integrativa eventualmente richiesta durante l'istruttoria secondo le modalità sopra previste, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto.

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Per le domande valutate positivamente, nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto.

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della L.R. 25/11/2009 n. 56 e successivo regolamento di attuazione, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Le domande saranno selezionate in due fasi, al fine di valutare:

- l'ammissibilità formale della domanda;
- il merito del progetto proposto a finanziamento.

Prima Fase: valutazione di ammissibilità formale

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale della domanda corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria. Pertanto, l'assenza di uno dei requisiti richiesti comporta la conclusione del procedimento e la inammissibilità della domanda.

In tale fase l'istruttoria sarà tesa a verificare:

1. il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda e completezza della documentazione allegata;
2. i requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al/i potenziale/i beneficiario/i;
3. la tipologia e la localizzazione del progetto coerenti con le prescrizioni del bando;
4. il cronogramma di realizzazione progetto compatibile con i termini fissati dal bando;
5. il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del bando;
6. il rispetto della soglia di costo minimo ammissibile (come risultante dalla richiesta dell'impresa);
7. la capacità economico-finanziaria della/e impresa/e.

La capacità economico-finanziaria dell'impresa a realizzare il progetto viene accertata sulla base della dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria dell'impresa allegata alla domanda che riguarda la rispondenza ai seguenti parametri:

1) congruenza fra capitale netto e costo del progetto: $CN > (CP - I)/3$

dove:

CN = capitale netto³ quale risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data della richiesta di intervento. Ad incremento di CN potranno essere considerati:

- a) un aumento di capitale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risulti comunque deliberato, con le modalità previste dal Codice Civile, alla data di presentazione della domanda;
- b) l'eventuale quota di capitale sociale riportata nell'ultimo bilancio approvato e non ancora versata, risultante dalla voce "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti" di cui alla voce A) dell'attivo dello stato patrimoniale;
- c) gli eventuali conferimenti soci in conto futuro aumento di capitale sociale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risultino deliberati alla data di presentazione della richiesta di ammissione.

Resta inteso che il versamento degli importi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) dovrà avvenire entro la data di richiesta della prima erogazione, salvo che l'impresa dimostri con i bilanci approvati successivamente alla concessione e prima della richiesta della prima erogazione di rientrare nel parametro 1 anche senza tali versamenti.

CP - I = costo del progetto al netto dell'intervento agevolativo ossia del contributo in conto capitale.

³ Totale del Patrimonio netto risultante dal bilancio, al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", "delle azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili.

2) parametro di onerosità della posizione finanziaria: $OF/F < 8\%$

OF = oneri finanziari netti⁴ annui quali risultano dall'ultimo bilancio approvato

F = fatturato annuo⁵ quale risulta dall'ultimo bilancio approvato

Per consentire il relativo accertamento, l'impresa dovrà allegare alla richiesta di ammissione l'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda. In presenza di un valore nullo di fatturato, l'accertamento ha esito negativo.

Nel caso di domanda presentata da un RTI, i parametri saranno calcolati per ognuno dei partecipanti, facendo riferimento al costo di competenza di ciascuno.

Le imprese non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale dovranno allegare uno schema di bilancio conforme alla IV Direttiva CEE, siglato in ogni pagina dal Legale Rappresentante, e relativo all'ultimo esercizio chiuso al 31/12 dell'anno precedente a quello della presentazione della domanda, nonché una dichiarazione del legale rappresentante di conformità dello schema di bilancio alle scritture contabili aziendali.

Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto

Le domande ritenute formalmente ammissibili, sono sottoposte alla successiva valutazione di merito.

Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto ad agevolazione, il giudizio è di tipo "qualitativo" che comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri di seguito individuati, che determina l'ammissione/non ammissione ad agevolazione.

Saranno ritenute ammissibili ad agevolazione le domande il cui esame di merito in ordine ai sottoriportati criteri n. 7 e 8, abbia esito positivo – con una valutazione quindi almeno sufficiente – e che conseguano comunque un punteggio minimo uguale a 15 in relazione ai criteri sottoelencati.

N.	Criterio	Elementi di valutazione	Punteggio
1	Occupazione qualificata: unità da impiegare nelle attività di ricerca e/o sviluppo del progetto agevolato con assunzione a tempo indeterminato.	Personale qualificato da assumere a tempo indeterminato, a partire dalla data di presentazione della domanda ed entro 6 mesi dalla data di concessione del contributo, il cui impegno nel progetto, per ciascuna unità, sia pari ad almeno il 10% dell'impegno complessivo del personale ammissibile: <ul style="list-style-type: none"> • 1 unità • 2 unità • superiore a 2 unità 	2 3 4
2	Numero e ruolo delle PMI coinvolte.	Numero di PMI coinvolte: <ul style="list-style-type: none"> • n. 2 imprese • da 3 a 5 imprese • superiore a 5 imprese La PMI quale soggetto capofila di un raggruppamento composto da GI e PMI comporta l'attribuzione di una maggiorazione di punteggio pari a:	2 3 4 1

⁴ Saldo tra "interessi e altri oneri finanziari" e "altri proventi finanziari", di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema del conto economico di bilancio.

⁵ "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui alla voce A1 dello schema del conto economico di bilancio.

N.	Criterio	Elementi di valutazione	Punteggio
3	Prevista realizzazione del progetto mediante la collaborazione con Università, Enti pubblici di ricerca o laboratori esterni pubblici e privati.	Fornitura di servizi e/o consulenze da parte di Università e/o Enti pubblici di ricerca e/o laboratori esterni pubblici e privati, che incidano sui costi di progetto per almeno il 10% del totale ammissibile: <ul style="list-style-type: none"> • No • SI 	0 2
4	Numero e ruolo degli organismi di ricerca coinvolti.	Con riferimento al criterio 3, nel caso di punteggio positivo, specificare se la fornitura di servizi e/o consulenze risulta da parte di : <ul style="list-style-type: none"> • più di un soggetto esterno di ricerca oppure in alternativa • di un soggetto esterno di ricerca iscritto allo specifico Albo del MIUR 	1 3
5	Qualità e consistenza degli accordi di collaborazione.	Qualora il coinvolgimento preveda un accordo di collaborazione con Università, e/o centri di ricerca pubblici e/o altri organismi di ricerca, ciascuno dei quali partecipa con fondi propri sul totale del progetto ammissibile per un valore: <ul style="list-style-type: none"> • compreso tra il 10 e il 20% • superiore al 20% 	1 3
6	Ricadute scientifico/tecnologiche ed impatto potenziale del progetto sulla diffusione di processi innovativi nelle imprese coinvolte, nella filiera o cluster di riferimento.	Ricadute: <ul style="list-style-type: none"> • Sufficienti • Discrete • Buone 	3 5 7
7	Valutazione tecnico-economica del progetto, con particolare riferimento al contenuto tecnico-scientifico, al grado di originalità ed innovatività, alle ricadute sulla competitività dell'impresa ed alla congruenza tra finanziamento richiesto e risultati attesi.	Valutazione: <ul style="list-style-type: none"> • Sufficiente • Discreta • Buona 	5 7 9
8	Qualifica, idoneità ed esperienza dei soggetti individuati per la realizzazione del progetto.	Valutazione: <ul style="list-style-type: none"> • Sufficiente • Discreta • Buona 	5 7 9
9	Continuità di esperienze che hanno prodotto risultati positivi sulla base di valutazioni affidabili	Continuità di esperienza, sia propria che di soggetti esterni (ad es. studi propedeutici propri o acquisiti, Know-how, ecc.): <ul style="list-style-type: none"> • No • Si 	0 1
10	Settori/tematiche definiti prioritari dalla programmazione regionale.	Progetto appartenente ad almeno uno dei settori/tematiche di cui all'allegato B3	2

Per le verifiche tecniche sui progetti presentati sia in fase di istruttoria sia in fase di monitoraggio successiva all'accoglimento della domanda, F.I.L.S.E. S.p.A. si avvale di esperti in materia.

13. Comitato Tecnico di Valutazione

Per la valutazione relativa ai progetti, la FI.L.S.E. S.p.A. si avvale di un Comitato Tecnico costituito dall'Autorità Ambientale del P.O.R. e da 4 esperti qualificati in materia, di cui 2 individuati dalla stessa FI.L.S.E. S.p.A. e 2 individuati dalla Regione.

14. Erogazione dell'agevolazione

Il contributo calcolato sulle spese complessivamente ammesse è erogato secondo le seguenti modalità:

- 1) eventuale anticipo pari al 35% del contributo concesso, previa presentazione di una polizza bancaria o assicurativa secondo lo schema di cui all'Allegato B1 per un importo pari all'anticipo stesso, che sarà svincolata contestualmente all'erogazione del saldo;
- 2) erogazione di un acconto, nella misura del 50% del contributo concesso, al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 60% del progetto ammesso, previa presentazione della documentazione di spesa, che dovrà essere redatta sulla base della modulistica che verrà trasmessa da FI.L.S.E. S.p.A. in fase di concessione dell'agevolazione;
- 3) saldo ad ultimazione dell'investimento, previa presentazione della documentazione finale di spesa, che dovrà essere redatta sulla base della modulistica che verrà trasmessa da FI.L.S.E. S.p.A. in fase di concessione dell'agevolazione.

La rendicontazione dovrà avvenire sulla base della modulistica allegata al provvedimento di concessione. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese la richiesta di erogazione del contributo deve essere presentata dalla capofila, in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti, allegando la documentazione di spesa di tutti i partner.

Il contributo sarà erogato alla capofila del RTI, che dovrà successivamente trasferirlo ai partner sulla base della spesa sostenuta e rendicontata dagli stessi.

Prima dell'erogazione a saldo del contributo verrà effettuata dall'esperto in materia la verifica del progetto realizzato. La verifica finale dovrà valutare sia la conformità del progetto realizzato con quello ammesso all'intervento sia la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti in relazione a quelli inizialmente previsti nel progetto ammesso alle agevolazioni, nonché il rispetto degli impegni assunti in relazione agli elementi utilizzati ai fini dell'assegnazione del punteggio necessario all'ammissibilità della domanda.

15. Obblighi del beneficiario

E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari del contributo – in caso di RTI all'impresa capofila - di:

- a) avviare il progetto entro 60 giorni dalla data di concessione del contributo e dare tempestiva comunicazione formale a FI.L.S.E. S.p.A. dell'avvenuto avvio del progetto. Nel caso di accordo di collaborazione allegare a tale comunicazione copia di detto accordo;
- b) successivamente alla concessione dell'agevolazione con cadenza semestrale, fino alla richiesta del saldo, il beneficiario dovrà fornire a FI.L.S.E. S.p.A. uno stato avanzamento del progetto come da modulistica allegata al provvedimento di concessione;

- c) eseguire il progetto nel termine stabilito nel provvedimento di concessione, conformemente alla proposta approvata;
- d) chiedere autorizzazione a FI.L.S.E. S.p.A. per eventuali variazioni dei profili professionali – in numero e qualifica - previsti in fase di presentazione della domanda, in relazione tanto al personale proprio quanto alle strutture esterne e/o consulenze coinvolte;
- e) chiedere autorizzazione a FI.L.S.E. S.p.A. per eventuali variazioni o modifiche sostanziali nei contenuti dell'intervento finanziato, purché non alterino le finalità dell'intervento;
- f) la spesa di investimento totale realizzata non potrà risultare inferiore al 60% di quella ammessa all'agevolazione, previa verifica da parte di FI.L.S.E del raggiungimento di obiettivi minimi previsti dal progetto o verifica della oggettiva impossibilità o antieconomicità del raggiungimento delle finalità iniziali del progetto, fermo restando che il limite minimo di investimento rendicontato ed ammissibile non potrà essere inferiore ad Euro 200.000,00;
- g) produrre la rendicontazione finale di spesa entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data ultima concessa per il completamento del progetto;
- h) dare immediata comunicazione a FI.L.S.E. S.p.A. qualora intendano rinunciare all'esecuzione parziale o totale del progetto finanziato;
- i) fornire alla Regione e a FI.L.S.E. S.p.A., durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per **i 5 anni** successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti prodotti;
- j) conservare a disposizione della Regione e di FI.L.S.E. S.p.A. per un periodo **di 10 anni**, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- k) menzionare, in ogni documento in formato elettronico o cartaceo prodotto nelle attività di divulgazione del progetto, il cofinanziamento con le risorse del POR CRO Regione Liguria 2007-2013;
- l) apporre sulla documentazione contabile di spesa – successivamente all'erogazione del contributo – la dicitura secondo la quale i beni o servizi cui la documentazione si riferisce, sono stati acquisiti attraverso fondi comunitari FESR, nazionali e regionali nell'ambito del POR CRO 2007-2013.
- m) per le R.T.I., comunicare, al verificarsi dei casi previsti dai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'eventuale impegno delle restanti imprese ad assumersi le obbligazioni della/e imprese fallite o rientranti nei casi di cui ai commi precitati del D. Lgs., indicandone le modalità; FI.L.S.E. S.p.A. valuterà se sussistono le condizioni per il proseguimento del progetto, in assenza delle quali il contributo sarà revocato;
- n) per assicurare un'adeguata codificazione contabile delle transazioni relative all'operazione finanziata, utilizzare un unico conto corrente bancario o postale intestato all'impresa beneficiaria, dedicato, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento del contributo concesso. Si precisa che in caso di RTI, tale obbligo viene esteso individualmente a tutte le imprese co-proponenti;
- o) comunicare preventivamente a FI.L.S.E. S.p.A. per l'approvazione, eventuali modifiche all'atto costitutivo del RTI, le quali potranno riguardare unicamente la percentuale di partecipazione ai costi del progetto – che comunque dovrà rispettare le quote minime indicate al punto 4, ed eventuali rinunce di singoli partecipanti; non sono comunque ammesse sostituzioni con imprese non facenti parte del RTI.

Nel caso in cui un'impresa intenda trasferire, tramite contratto di affitto o atto di conferimento, fusione, scorporo, scissione o cessione, un ramo di azienda o la gestione della stessa, deve avvisare

tempestivamente FI.L.S.E. S.p.A. ed avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento della validità della domanda di agevolazione o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità ed alle spese ammesse del programma dalla stessa presentato, fermo restando l'obbligo che l'impresa subentrante possieda tutti i requisiti per l'ammissibilità ai benefici del bando.

Ai fini di cui sopra il soggetto interessato, insieme all'istanza per il mantenimento della domanda di agevolazione o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo deve fornire:

- nel caso di affitto d'azienda o di un ramo d'azienda:

1. copia registrata del contratto che evidenzia compiutamente anche le attività produttive e/o servizi interessati dal trasferimento, gli elementi che assicurino il mantenimento della organicità e funzionalità del programma da agevolare o agevolato e gli interventi oggetto di contributo interessati dal trasferimento medesimo nonché l'impegno da parte del locatario al pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione delle agevolazioni di cui al presente bando assumendo al contempo piena responsabilità in ordine al mancato rispetto degli stessi;
2. dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante dell'impresa locataria con la quale si aggiornano/integrano i dati e le informazioni indicate nel progetto e dalla quale si evincono le motivazioni che stanno alla base della stipula del contratto d'affitto nonché tutte le ulteriori notizie o informazioni utili alla valutazione;

- nel caso di conferimento, cessione, scissione, scorporo e fusione d'azienda o di un ramo d'azienda:

1. dichiarazione dell'impresa titolare della domanda di agevolazioni in relazione all'operazione di trasferimento d'azienda mediante atto di conferimento, scorporo, scissione, fusione o cessione di ramo d'azienda, con esplicitazione delle attività riferite al progetto;
2. dichiarazione dell'impresa destinataria del trasferimento in relazione all'operazione di trasferimento d'azienda mediante atto di conferimento, scorporo, scissione, fusione o cessione di ramo d'azienda, con esplicitazione di accettazione delle attività riferite al progetto;
3. copia dell'atto notarile con timbro di registrazione o titolo equipollente, relativo all'operazione straordinaria d'azienda nel quale risulti evidente il trasferimento delle attività relative al progetto finanziato.

In entrambi i casi si richiede il certificato storico CCIAA con vigenza della nuova impresa destinataria del contributo.

Le comunicazioni corredate dalla documentazione richiesta sopra descritta dovranno pervenire a FI.L.S.E. S.p.A. entro **il termine perentorio**, di 60 giorni dalla data di registrazione dell'atto.

Nel caso in cui tali variazioni intervengano prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, si provvederà ad avviare nuovamente l'iter istruttorio.

Nel caso in cui tali variazioni intervengano successivamente l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni FI.L.S.E. S.p.A. espletterà le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse.

Qualora gli interessati omettano di avvertire la FI.L.S.E. S.p.A. secondo le modalità ed i tempi sopra descritti si procederà con la revoca del progetto o dei benefici riconosciuti.

16. Revoche

La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata dalla FI.L.S.E. S.p.A. nei casi in cui:

1. il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;

2. il beneficiario abbia ottenuto per lo stesso progetto di ricerca, altre agevolazioni previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatte salve le possibilità di cumulo previste nel presente bando;
3. il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
4. il beneficiario non abbia confermato a consuntivo i dati di progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, e risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità del progetto;
5. il capofila di un RTI costituendo non provveda ad inviare entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata di costituzione del raggruppamento, in conformità con quanto dichiarato nell'atto di impegno allegato alla domanda;
6. dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria;
7. qualora FI.L.S.E. S.p.A. valuti il venir meno dei requisiti di ammissibilità del progetto, in conseguenza della riduzione del numero dei componenti originari del RTI;
8. qualora il beneficiario non abbia rispettato gli obblighi di cui alle lettere a), b), c), f), g), l), m) n) ed o).

Nel caso in cui il progetto non venga ultimato entro i termini prescritti, la FI.L.S.E. S.p.A. effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fermo restando che la spesa totale realizzata non potrà comunque risultare inferiore al 60% di quella ammessa all'agevolazione e dell'importo minimo pari ad Euro 200.000,00, e comunque previo raggiungimento di obiettivi minimi previsti dal progetto o verifica della oggettiva impossibilità o antieconomicità del raggiungimento delle finalità iniziali del progetto, e fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento del progetto e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.

La procedura di revoca comporterà il recupero del contributo eventualmente già erogato, gravato degli interessi calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.

17. Controlli

I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità al progetto finanziato.

L'Amministrazione regionale provvede altresì, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. cit., dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 dello stesso D.P.R. in materia di sanzioni penali da applicarsi al soggetto dichiarante.

18. Misure di salvaguardia

Per gli interventi oggetto di concessione del contributo, la Regione non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.

Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari dei contributi e, in caso di inadempienze, i contributi relativi agli interventi potranno essere revocati.

19. Informativa ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003

Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.